



Ufficio: SINDACO

Li 21-10-2022

Ordinanza n.43

Oggetto: DIFFERIMENTO DEL PERIODO ANNUALE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

IL SINDACO

Visto l'art. 4 del D.P.R. 16.04.2013, n. 74, afferente i limiti per l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale riferiti alle diverse zone climatiche;

Considerato che il Comune di Giavera del Montello è inserito nella zona climatica "E", relativamente alla quale l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, con un limite massimo di 14 ore giornaliere;

Visto l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013, il quale dispone che i Sindaci, con propria ordinanza, a fronte di comprovate esigenze ed in deroga a quanto previsto dall'art. 4, possono ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Visto l'art. 1 del D.M. 06.10.2022, n. 383, il quale dispone che durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione; detta riduzione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche (per la zona climatica "E" l'esercizio degli impianti termici è consentito nei limiti di 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile);

Visto l'art. 5 del D.P.R. n. 742013, il quale dispone che i Sindaci, con propria ordinanza, in presenza di situazioni climatiche particolari, possono ampliare o ridurre, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 742013 e dall'art. 1, comma 1, del D.M. n. 283/2022, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Riscontrata la previsione di un andamento meteorologico favorevole fino al 31 ottobre p.v., con conseguente mantenimento delle temperature al di sopra della media stagionale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di disporre il differimento al 1° novembre 2022 del periodo di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale nel territorio comunale;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 16.04.2013, n. 74 ed in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del medesimo decreto e dall'art. 1, comma 1, del D.M. n. 283/2022, il differimento al 1° novembre 2022 del periodo di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale nel



Comune di Giavera del Montello Provincia di Treviso

territorio comunale.

In qualsiasi momento temporale compreso tra il 23 ed il 31 ottobre 2022, gli impianti potranno essere attivati in caso di considerevole peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni, sul sito internet del Comune e portato a conoscenza della cittadinanza attraverso l'affissione all'entrata del Municipio oltre che con il servizio Whatsapp "Giavera del Montello informa".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. del Veneto, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO

CAVALLIN MAURIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa